



Prot. n. 6259

Roma lì, 28.06.2011

All. 1

Dr. Luigi Pagano
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria Lombardia
MILANO

OGGETTO: servizi PRAP e alle dipendenze del PRAP.

In data 21/6/2011 come noto presso codesto ufficio si è svolto un incontro per rivedere l'accordo del 7/2/2007 (strutture e servizi alle dipendenze del PRAP) e quello del 22/7/2009 (accordo decentrato PRAP) in relazione alle modifiche che ha subito il servizio del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso l'aeroporto di Milano Malpensa con l'avvio dell'area S1.

L'esito dei predetti confronti ha avuto quale conseguenza la definizione di un organico di 7 unità di Polizia Penitenziaria nel ruolo agenti/assistenti e 1 del ruolo sovrintendenti.

Il tavolo ha poi deciso di dar corso alla rotazione del personale (4 unità) nei termini e secondo le modalità stabilite nell'accordo del 22/7/2009, dopo aver esperito le procedure di un nuovo interpello.

Codesto ufficio, in data odierna, ha emanato il citato interpello per l'individuazione di 3 unità di Polizia Penitenziaria in possesso della patente categoria "D", **disattendendo gli accordi in quanto non risulta che il predetto titolo costituisca elemento di diritto esclusivo.**

I predetti accordi sono stati raggiunti con l'assenso della maggioranza delle OO.SS. fatta eccezione per la UIL e altra O.S.

I motivi del nostro dissenso sono da individuare nel fatto che 7 unità per coprire 6 turni di servizio (piononamento in S1) non sono assolutamente adeguate e, inoltre, così determinando l'organico l'ufficio addetto al supporto delle scorte praticamente è coperto dal solo sovrintendente.

Non sono garantiti i limiti previsti dagli accordi contrattuali relativi al numero dei turni notturni, festivi, serali e un adeguata programmazione in occasione dei piani ferie.

Elemento ulteriore di disapprovazione è da ricondurre al fatto che la necessità di eventuali (direi certe e numerose) integrazioni di personale sono a carico del nucleo traduzioni della casa circondariale di Busto Arsizio, determinando una triplice promiscuità di competenze (guardia di finanza – personale aeroporto – NTP Busto A.) e di esigenze organizzative che determineranno inevitabilmente conflitti gestionali.

A nostro avviso, invece, trattandosi di un servizio alle dipendenze del PRAP è giusto mantenere in quell'ambito la competenza prevedendo che l'integrazione avvenga da parte del NOR, evitando di incidere nei confronti di Busto Arsizio, istituto che contribuisce nella quasi totalità alla composizione del nucleo aeroportuale.

Riguardo alle decisioni relative all'accordo decentrato PRAP, vale a dire alla rotazione immediata di 3 unità (la 4° rientrerebbe per effetto della riduzione dell'organico) con altrettante provenienti dagli istituti penitenziari la UIL ha ribadito per l'ennesima volta che quel tavolo di contrattazione può determinare la rotazione del personale nell'ambito di propria competenza in quanto sede di contrattazione decentrata (PRAP e servizi alle dipendenze del PRAP).

./.

A tal proposito si evidenzia che la Commissione di Garanzia Nazionale, nella seduta del 25/11/2011, proprio su questa questione ha convenuto sulle tesi della UIL (vedi delibera e verbale trattazione allegati).

Premesso quanto sopra auspico che la S.V. in sede di auto tutela voglia rivedere quest'ultima decisione nel senso di destinare l'interpello per la rotazione al solo personale in servizio al PRAP o alle dipendenze del PRAP e che le integrazioni ricadano sul medesimo personale e non quello in servizio presso altre sedi di contrattazione decentrata.

Per quanto riguarda il resto la speranza è quella che si rivaluti il contingente di personale in modo da rendere appunto eventuale la necessità di integrazioni.

Nell'attesa di cortese urgente riscontro porgo distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Angelo Urso





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

Seduta del 25 maggio 2011

Delibera n° 1

- Vista la delibera n. 1 della Commissione di Garanzia del 13 Aprile 2011;
- Esaminato il ricorso dell' Organizzazione Sindacale UIL n. 110/09 del 28 settembre 2009 avverso la delibera della CAR di Milano del 17 Settembre 2009 che ha ritenuto conforme l'Accordo decentrato relativo all'organizzazione, al funzionamento del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Milano e per la gestione del personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato, nonché per il personale in servizio presso le strutture dipendenti direttamente dal Provveditorato, stipulato con le OO.SS. territoriali del Comparto sicurezza in data 22 luglio 2009.
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Visto il regolamento della Commissione di Garanzia approvato nella seduta del 15 giugno 2010;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente di cui al relativo verbale in particolare:
 - 1) chiede di entrare nel merito dell'organizzazione del lavoro e che si annulli in parte la delibera della CAR e dell'Accordo decentrato del 22 luglio 2009 perché non conforme all'Accordo Nazione Quadro e al PIR.
 - 2) l'annullamento della delibera della CAR nella parte in cui è sancito l'aumento complessivo da 6 a 8 unità dell'organico del Nucleo presso l'aeroporto di Linate.
 - 3) affermarsi che l'Accordo decentrato del 22 luglio 2009 è limitato al personale del Provveditorato quale sede decentrata e di conseguenza la eventuale rotazione nei vari servizi deve essere circoscritta al solo personale di tale sede.



Ministero della Giustizia

DELIBERA A MAGGIORANZA

L'Accordo decentrato del 22 luglio 2009 non è conforme, in talune parti, alle previsioni di cui all'Accordo Regionale del 7 febbraio 2007.

In particolare un Accordo circoscritto all'Ufficio del Provveditorato, quale sede di contrattazione decentrata, non può modificare o integrare un Accordo stipulato a livello regionale per tutti gli Istituti e servizi della circoscrizione perché di diversa natura il tavolo negoziale anche con riferimento alle delegazioni legittimate alle trattative.

Roma li, 25 maggio 2011

I Componenti

F.to Ursillo	F.to De Blasis
F.to Nanni	F.to Beneduci
F.to Garbarino	F.to Inganni
F.to Picozzi	F.to Urso
F.to Pelosi	F.to Guadalupi
F.to Scilimati	F.to Parisi
F.to Matarese	F.to Quinti
F.to Olimpio	F.to De Pasquale

Il Presidente

F.to Cons. Santi Consolo



Ministero della Giustizia

All'inizio della riunione il Dott. QUINTI (CGIL) consegna al presidente una nota relativa alla mancata convocazione da parte del provveditore di Bologna della Commissione Arbitrale Regionale, auspicando un intervento risolutivo.

Il Cons. CONSOLO apre i lavori illustrando il primo caso all'ordine del giorno, in prosieguo della seduta del 13 aprile 2011, originato dalla richiesta avanzata dalla O.S. UIL con atto n. 110/09 del 28.9.2009. Premette che la UIL lamenta che in sede di CAR non furono accolte le eccezioni poste, eccezioni e doglianze che la sua sigla ripropone alla Commissione di Garanzia. Prima di cedere la parola al Sig. URSO, si dà atto che, presenti tutte le OO.SS., tranne l'OSAPP, si è atteso sino alle 11.05 un arrivo preannunciato a breve del Segretario generale della citata O.S.. Con il consenso di tutti i componenti si decide di procedere a trattare le pratiche all'ordine del giorno.

Il Sig. URSO (UIL) ripercorre le tappe che hanno portato la sua Sigla a ricorrere alla Commissione di Garanzia, partendo dalla delibera del 13.9.2006; rappresenta anche che in data 7.2.2007, venne stipulato un Accordo regionale per il personale alle dipendenze degli Uffici del PRAP, che in data 22.7.2009 venne definito l'Accordo decentrato per il PRAP e le articolazioni dipendenti, che in data 17.9.2009 si riunì la C.A.R. che deliberò l'accordo decentrato conforme all'Accordo Regionale nonostante il veto della UIL e che in data 28.9.2009 la UIL decise di ricorrere alla Commissione di Garanzia. Quindi espone le sue richieste:

- 1) chiede di entrare nel merito dell'organizzazione del lavoro e che si annulli in parte la delibera della CAR e dell'Accordo decentrato del 22 luglio 2009 perché non conforme all'Accordo Nazione Quadro e al PIR.
- 2) l'annullamento della delibera della CAR nella parte in cui è sancito l'aumento complessivo da 6 a 8 unità dell'organico del Nucleo presso l'aeroporto di Linate.
- 3) Affermarsi che l'Accordo decentrato del 22 luglio 2009 è limitato al personale del Provveditorato quale sede decentrata e di conseguenza la eventuale rotazione nei vari servizi deve essere circoscritta al solo personale di tale sede.

Dopo l'illustrazione del rappresentante dell'Organizzazione sindacale UIL, il Segretario Generale dell'OSAPP interviene ai lavori della Commissione scusandosi del ritardo.



Ministero della Giustizia

Il Presidente, richiama come base di partenza la delibera della Commissione di garanzia del 2006. Tale delibera aveva stabilito che il Provveditore della Lombardia avrebbe dovuto convocare le OO.SS. per la stipula dell'Accordo decentrato: il Provveditore si è attivato a dare attuazione a tale deliberato. Fa presente che la UIL contesta non l'accordo regionale bensì l'accordo decentrato relativo alla sede provveditoriale. Per maggiore chiarezza dà lettura di alcuni punti dell'accordo regionale. (art. 12).

Il Sig. URSO (UIL) fa presente che la sua sigla non contesta l'incremento dell'organico dell'aeroporto di Linate ma la competenza del tavolo che lo ha deciso, in quanto il tavolo delle trattative per la stipula dell'accordo decentrato relativo alla sede provveditoriale non poteva modificare un Accordo regionale valido per tutti gli istituti e servizi della regione.

Il Presidente chiede ai componenti di esprimersi sulle doglianze della UIL. Richiama l'attenzione sull'impossibilità di entrare nel merito per i limiti stabiliti dalle norme contrattuali vigenti, e sulla necessità di limitarsi ad accertare se l'Accordo decentrato è stato approvato dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali..

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) osserva che la questione inerisce alla legittimità del tavolo e si chiede quale tavolo può decidere cosa. evidenzia anche che abrogando la decisione della CAR si procede a cascata.

Il Sig. URSO (UIL) ricorda che il PRAP stabilì l'organizzazione del lavoro nel 2005 con provvedimento unilaterale, nonostante l'organizzazione del lavoro sia materia di contrattazione.

Il Presidente fa presente che non c'è stata alcuna contestazione su questo punto e l'accordo del 2005 non è in discussione come non è in discussione l'accordo regionale del 7 febbraio 2007. Ricorda che rimettere tutto in discussione significa sovra esporre tutte le Parti che hanno sottoscritto gli Accordi decentrati, così delegittimando anche le rappresentanza sindacali periferiche.

Il Dott. QUINTI (CGIL) ritiene indispensabile dare indirizzi chiari sul territorio.



Ministero della Giustizia

Il Presidente evidenzia che la CAR ha ritenuto l'Accordo decentrato del 22 luglio 2009 conforme ai criteri fissati nell'Accordo regionale del 7 febbraio 2007.

Il Sig. URSO (UIL) lamenta la mancata discussione sull'organizzazione del lavoro e ritiene che il tavolo di contrattazione decentrata non possa riferirsi ad un documento di 4 anni prima, a meno che non si entri nel merito e non vi sia una discussione.

Il Presidente si dissocia dalle richieste perché così come formulate esula dall'istanza formulata dalla UIL presso la CAR. Pertanto chiede di votare in merito ai tre punti sollevati dalla UIL : 1) la conformità dell'Accordo decentrato rispetto all'Accordo Regionale;

2) annullamento della parte dell'accordo decentrato che ha statuito l'aumento dell'organico in servizio presso l'aeroporto di Linate da 6 a 8 unità di personale;

3) annullamento della parte dell'accordo decentrato che prevedeva la rotazione fra tutto il personale degli Istituti e servizi della Regione. In ordine al punto 1) esprimono la non conformità il Dott. URSILLO, il Sost. Comm. SCILIMATI e l'Isp. Sup. MATARESE, nonché tutti i componenti di parte sindacale ad eccezione del dott. De Blasis (SAPPe) che si astiene unitamente ai restanti componenti di parte pubblica. Relativamente al punto 2) sono tutti favorevoli a non considerare conforme all'Accordo regionale la previsione contenuta nell'Accordo decentrato ad eccezione del Isp. Sup. sost. Comm. PELOSI, l'Isp. Sup. OLIMPIO ed il dott. DE BLASIS (SAPPe). Relativamente al punto 3) sono tutti favorevoli all'annullamento della parte dell'Accordo decentrato ad eccezione del dott. DE BLASIS (SAPPe), del Dott. QUINTI (CGIL), del Dott. INGANNI (CISL), del Isp. Sup. Sost. Comm. PELOSI e dell'Isp. Sup. OLIMPIO.

La Commissione pertanto a maggioranza ritiene che l'accordo decentrato del 22 luglio 2009 non sia conforme in talune parti alle previsioni di cui all'Accordo regionale del 7 febbraio 2007; in particolare afferma che un Accordo circoscritto all'Ufficio del Provveditorato quale sede di contrattazione decentrata non può modificare o integrare un Accordo stipulato a livello regionale valido per tutti gli istituti e servizi della circoscrizione perché di diversa natura il tavolo di negoziazione in relazione alle delegazioni legittimate alla trattativa.